



Direzione Centrale Legislazione e  
Procedure Doganali  
Ufficio Regimi doganali e traffici di  
confine

Protocollo: 135400/RU

Rif:

Alle Direzioni  
Interregionali/Regionali/  
Interprovinciale  
TUTTE

Agli Uffici delle Dogane  
TUTTI

*Roma, 12 dicembre 2018*

**OGGETTO:** Reg.to (UE) n. 2018/640 che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti di alluminio originari di alcuni paesi terzi – applicazione dell'art.324 Reg.to (UE) n.2447/2015 - RE

I Servizi della Commissione Europea, nella riunione del Gruppo esperti dogane – sez. procedure speciali del 6 novembre u.s., hanno chiarito che, a seguito dell'introduzione con il Reg.to (UE) n. 2018/640 di misure di vigilanza su alcuni prodotti di alluminio, non sarà possibile applicare la procedura di appuramento semplificato previsto dall'art.324 RE, in caso di utilizzo di prodotti di alluminio destinati al settore aeronautico in operazioni di perfezionamento attivo.

La procedura di appuramento semplificato prevista dall'art.324 RE permette, infatti, di considerare riesportato il prodotto ottenuto dalla lavorazione che, se rimane nell'Unione acquisisce lo status di merce unionale. Tale procedura se applicata ai prodotti in esame consentirebbe di sfuggire al controllo della misura di vigilanza prevista dal suddetto Regolamento, considerato che in tal caso non è richiesta la presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Pertanto, la Commissione europea ha stabilito che la procedura di appuramento semplificato su tale tipo di merce sarà applicabile solo nel caso di quantitativi inferiori a kg 2500, per i quali non è prevista la

presentazione del documento di vigilanza, come indicato all'art.1 del Reg.to UE n. 2018/640.

Considerato inoltre che, secondo quanto affermato dai Servizi della Commissione, la misura di vigilanza in questione rientra nella definizione di misura di politica commerciale di cui all'art. 5, punto 36, del Reg.to (UE) n.952/2013 - CDU, nel caso di rilascio di un autorizzazione di perfezionamento attivo per prodotti di tal genere, in cui l'operatore richiede l'applicazione della tassazione prevista dall'art.85 CDU sui prodotti trasformati, dovrà essere effettuato il preventivo esame delle condizioni economiche, in applicazione degli artt. 166 1 (b) e (c), 167 (1) (s) Reg.to (UE) n.2446/2015.

*Il Direttore Centrale ad interim*

Cinzia Bricca

Firmato digitalmente

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/640 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2018

### che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti di alluminio originari di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

previa consultazione del comitato per le misure di salvaguardia e il regime comune applicabile alle esportazioni,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/478 una vigilanza unionale preventiva può essere introdotta qualora l'andamento delle importazioni di un prodotto rischi di arrecare un pregiudizio ai produttori dell'Unione e ove gli interessi dell'Unione lo esigano. L'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/755 prevede la possibilità di introdurre una vigilanza preventiva quando gli interessi dell'Unione lo richiedono.
- (2) Le importazioni di prodotti di alluminio nell'Unione sono aumentate del 28 % tra il 2013 e il 2017, passando da 7,1 a 9,1 milioni di tonnellate. Nello stesso periodo i prezzi delle importazioni di alluminio sono diminuiti del 5 %.
- (3) Dall'inizio degli anni 2000 si è registrato un eccesso di offerta significativo, in particolare di alluminio primario. La maggior parte della nuova capacità deriva dalla Repubblica popolare cinese («Cina»). La capacità primaria (fusione) della Cina è aumentata rapidamente negli ultimi dieci anni, nel corso dei quali si è installato nel paese il 90 % della nuova capacità totale. Alla Cina è riconducibile oltre la metà dell'offerta mondiale di alluminio primario, in aumento rispetto all'11 % del 2006. Solo 16 delle 26 fonderie attive nell'Unione nel 2008 sono ancora operative, e alcune di esse sono a rischio di chiusura.
- (4) Tra il settembre 2011 e il settembre 2016 i prezzi dell'alluminio primario sui mercati mondiali sono calati del 37 %. Nel 2017 sono aumentati del 25 % e sono tornati a quasi il 90 % del livello del 2011, ma si tratta comunque di un calo di circa il 25 % in termini reali dal 2011.
- (5) Sebbene la Cina, a causa delle tasse all'esportazione, esporti direttamente quantità molto limitate di alluminio primario, il suo eccesso di capacità causa una riduzione dei prezzi mondiali, in quanto l'alluminio è una merce scambiata a livello mondiale e i suoi costi di trasporto sono bassi. L'eccesso di capacità di alluminio primario causa inoltre una riduzione dei prezzi dei prodotti di alluminio semilavorati e finiti a valle esportati dalla Cina verso altri mercati.
- (6) Nell'aprile 2017 gli Stati Uniti d'America («Stati Uniti») hanno aperto un'inchiesta relativa agli effetti delle importazioni di alluminio sulla sicurezza nazionale a norma della sezione 232 dello *United States Trade Expansion Act* del 1962 («sezione 232»). Tale inchiesta ha portato a ulteriori dazi all'importazione del 10 % su un'ampia gamma di prodotti di alluminio, come annunciato dal presidente degli Stati Uniti il 1° marzo 2018. Le misure sono entrate in vigore il 23 marzo 2018 e avranno un ulteriore effetto deterrente sulle esportazioni di prodotti di alluminio negli Stati Uniti. Considerata la loro portata, le misure adottate dagli Stati Uniti potrebbero anche causare una diversione degli scambi e una depressione dei prezzi significative sul mercato dell'Unione.
- (7) Sulla base dell'andamento recente delle importazioni di prodotti di alluminio, dell'attuale eccesso di capacità, della presente vulnerabilità dell'industria dell'Unione e della possibile diversione degli scambi causata dalle misure adottate dagli Stati Uniti a norma della sezione 232, in un prossimo futuro potrebbe verificarsi un rischio di pregiudizio per i produttori dell'Unione.

<sup>(1)</sup> GUL 83 del 27.3.2015, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GUL 123 del 19.5.2015, pag. 33.

- (8) È quindi nell'interesse dell'Unione sottoporre a vigilanza unionale preventiva le importazioni di determinati prodotti di alluminio, affinché possano essere raccolte informazioni statistiche dettagliate che consentano di analizzare rapidamente l'andamento delle importazioni da tutti i paesi terzi. È necessario poter disporre rapidamente e con tempestività di dati relativi agli scambi commerciali per poter ovviare alla vulnerabilità del mercato dell'alluminio dell'Unione di fronte agli improvvisi cambiamenti sui mercati dell'alluminio mondiali. Ciò è particolarmente importante nella situazione attuale, caratterizzata da incertezze in merito alla possibile diversione degli scambi che potrebbe essere causata dalle misure adottate dagli Stati Uniti a norma della sezione 232.
- (9) Alla luce dei cambiamenti sul mercato di determinati prodotti di alluminio, è opportuno che il campo di applicazione del presente sistema comprenda i prodotti elencati nell'allegato I.
- (10) Il mercato interno richiede che le formalità che devono essere espletate dagli importatori dell'Unione siano identiche indipendentemente dal luogo di sdoganamento delle merci.
- (11) Per agevolare la raccolta dei dati, l'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a questo regolamento dovrebbe essere subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza che rispetti condizioni uniformi. Tale obbligo dovrebbe iniziare ad applicarsi 15 giorni di calendario dopo l'entrata in vigore del presente regolamento al fine di non impedire l'immissione in libera pratica dei prodotti in viaggio verso l'Unione e in modo da lasciare tempo sufficiente agli importatori per chiedere i documenti necessari.
- (12) Tale documento dovrebbe essere vidimato, su semplice richiesta dell'importatore, dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza tuttavia che in tal modo l'importatore acquisisca alcun diritto all'importazione. Il documento dovrebbe quindi essere valido soltanto finché il regime applicabile alle importazioni rimane invariato.
- (13) I documenti di vigilanza rilasciati ai fini della vigilanza unionale preventiva dovrebbero essere validi in tutta l'Unione, indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati.
- (14) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero scambiarsi informazioni per quanto possibile complete sui risultati della vigilanza unionale preventiva.
- (15) Il rilascio dei documenti di vigilanza, benché soggetto a condizioni uniformi a livello dell'Unione, deve rientrare nelle competenze delle amministrazioni nazionali.
- (16) Al fine di minimizzare le restrizioni inutili e di non perturbare eccessivamente le attività delle imprese vicine alle frontiere, le importazioni il cui peso netto non supera 2 500 kg dovrebbero essere escluse dall'applicazione del presente regolamento.
- (17) L'Unione ha un'integrazione economica molto stretta con la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein nell'ambito dello Spazio economico europeo («SEE»). Inoltre, a norma dell'accordo SEE, in linea di principio i membri del SEE non applicano misure di difesa commerciale nei loro rapporti reciproci. Per tali ragioni i prodotti originari della Norvegia, dell'Islanda e del Liechtenstein dovrebbero essere esclusi dall'applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. L'immissione in libera pratica nell'Unione di determinati prodotti di alluminio elencati nell'allegato I del presente regolamento è soggetta a vigilanza unionale preventiva conformemente ai regolamenti (UE) 2015/478 e (UE) 2015/755. Ciò si applica alle importazioni il cui peso netto supera i 2 500 kg, stabilito per ogni singolo codice della nomenclatura tariffaria e statistica dell'Unione («TARIC») soggetto a vigilanza preventiva.
2. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla TARIC. L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata conformemente all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
3. I prodotti originari della Norvegia, dell'Islanda e del Liechtenstein sono dispensati dall'obbligo di cui al paragrafo 1.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1).

*Articolo 2*

1. I prodotti di cui all'articolo 1 sono immessi in libera pratica nell'Unione solo previa presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dall'autorità competente designata da uno Stato membro.
  2. Il paragrafo 1 inizia ad applicarsi 15 giorni di calendario dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
  3. Il documento di vigilanza di cui al paragrafo 1 è rilasciato automaticamente dalle autorità competenti degli Stati membri, gratuitamente e indipendentemente dai quantitativi richiesti, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della domanda da parte di un importatore nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento nell'Unione. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.
  4. Il documento di vigilanza rilasciato da una delle autorità competenti di cui all'allegato II è valido in tutta l'Unione.
  5. Il documento di vigilanza è redatto su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/478 o nell'allegato II del regolamento (UE) 2015/755 per le importazioni dai paesi terzi elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/755. La domanda dell'importatore contiene le seguenti indicazioni:
    - a) il nome e l'indirizzo completi del richiedente (inclusi i numeri di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica e l'eventuale numero d'identificazione presso l'autorità nazionale competente) e la sua partita IVA, qualora sia soggetto all'IVA;
    - b) all'occorrenza, il nome e l'indirizzo completo del dichiarante o dell'eventuale rappresentante del richiedente (inclusi i numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica);
    - c) una descrizione delle merci, che specifichi:
      - la denominazione commerciale,
      - il codice TARIC,
      - l'origine e la provenienza;
    - d) i quantitativi dichiarati, espressi in kg e, se del caso, in qualsiasi altra unità supplementare pertinente (paia, unità ecc.);
    - e) il valore costo, assicurazione e nolo («cif») delle merci alla frontiera dell'Unione, in euro;
    - f) la dichiarazione seguente, datata e firmata dal richiedente con l'indicazione del nome in lettere maiuscole:

«Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e di essere stabilito sul territorio dell'Unione».
- L'importatore presenta inoltre prove commerciali dell'intenzione di importare, quali una copia del contratto di vendita o di acquisto o della fattura pro forma. Se richiesto, ad esempio nei casi in cui le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, l'importatore presenta un certificato di produzione rilasciato dal produttore di alluminio.
6. Fatte salve eventuali modifiche delle normative in vigore in materia di importazione o eventuali decisioni prese nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente:
    - il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi,
    - i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.
  7. Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione di dichiarazioni o domande trasmesse o stampate elettronicamente. Tutti i documenti e i giustificativi devono comunque essere messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
  8. Oltre alla versione cartacea, le autorità nazionali possono generare versioni elettroniche del documento di sorveglianza al fine di facilitarne il trattamento e la trasmissione.

*Articolo 3*

1. Qualora si rilevi che il prezzo unitario al quale è effettuata la transazione si discosta per eccesso o per difetto da quello indicato dal documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 %, oppure che il quantitativo totale dei prodotti presentati per l'importazione supera il quantitativo indicato nel documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 %, non risulta preclusa l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

2. Le domande relative ai documenti di vigilanza e i documenti stessi hanno carattere riservato e possono quindi essere consultati solo dalle autorità competenti e dal richiedente.

#### *Articolo 4*

1. Gli Stati membri comunicano con la Commissione con la massima regolarità e tempestività possibile. Almeno entro l'ultimo giorno di ogni mese sono comunicati alla Commissione i quantitativi e i valori (calcolati in euro) per i quali sono stati rilasciati documenti di vigilanza. Le informazioni fornite dagli Stati membri sono suddivise per prodotto, codice TARIC e paese.

2. Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento di vigilanza.

#### *Articolo 5*

Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento sono inviate alla Commissione europea e comunicate per via elettronica attraverso la rete integrata appositamente creata a meno che, per imprescindibili motivi tecnici, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.

#### *Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* fino al 15 maggio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO I

**Elenco dei prodotti soggetti a vigilanza unionale preventiva**

7601

7604

7605

7606

7607

7608

7609

7616.99

---

## ALLEGATO II

**СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ**  
**LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES**  
**SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ**  
**LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER**  
**LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN**  
**PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ**  
**LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES**  
**LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES**  
**POPIS NADLEŽNIH NACIONALNIH TIJELA**  
**ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI**  
**VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS**  
**ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS**  
**AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA**  
**LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI**  
**LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES**  
**WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH**  
**LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES**  
**LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE**  
**ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV**  
**SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV**  
**LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA**  
**FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER**

**BELGIQUE/BELGIË**

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie  
Direction générale du potentiel économique  
Service des licences  
rue du Progrès 50  
B-1210 Bruxelles  
Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,  
Middenstand & Energie  
Algemene Directie Economisch Potentieel  
Dienst Vergunningen  
Vooruitgangstraat 50  
B-1210 Brussel  
Fax (32-2) 277 50 63

**БЪЛГАРИЯ**

Министерство на икономиката  
дирекция «Регистриране, лицензиране и контрол»  
ул. «Славянска» № 8  
1052 София  
Факс: (359-2) 981 50 41

**ČESKÁ REPUBLIKA**

Ministerstvo průmyslu a obchodu  
Licenční správa  
Na Františku 32  
CZ-110 15 Praha 1  
Fax (420) 224 21 21 33



**DANMARK**

Danish Business Authority  
Ministry of Industry, Business and Financial Affairs  
Langelinie Allé 17  
DK-2100 Copenhagen O  
Phone. +45 3529 1574  
E-mail: dogjro@erst.dk

**DEUTSCHLAND**

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA)  
Frankfurter Straße 29—35  
D-65760 Eschborn 1  
Fax (49) 6196 90 88 00  
Email: einfuhr@bafa.bund.de

**EESTI**

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium  
Harju 11  
EE-15072 Tallinn  
Faks: +372 631 3660

**IRELAND**

Department of Jobs, Enterprise and Innovation  
Import/Export Licensing Unit  
23 Kildare Street  
IE- Dublin 2  
Fax + 353-1-631 25 62

**ΕΛΛΑΔΑ**

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης  
Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής  
Δ/ση Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων  
Τμήμα Β': Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών  
Οδός Κορνάρου 1  
GR 105 63 Αθήνα  
Τηλ.: +30 210 3286041-43  
Φαξ: +30 210 3286094  
Email: e3a@mnec.gr

**ESPAÑA**

Ministerio de Economía y Competitividad  
Secretaría de Estado de Comercio  
Subdirección General de Política Comercial de la Unión europea y Comercio Internacional de Productos Industriales  
Paseo de la Castellana 162, 28046 Madrid  
(+ 34) 91 349 36 70  
vigilanciasiderurgica@comercio.mineco.es

**FRANCE**

Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique  
Direction générale des entreprises  
Bureau des matériaux  
67, rue Barbès  
BP 80001  
94201 Ivry-sur-Seine Cedex  
Tél +33.1.79.84.33.52  
surveillance-acier.dge@finances.gouv.fr

**REPUBLIKA HRVATSKA**

Ministarstvo financija  
Carinska uprava  
Alexandera von Humboldta 4a  
10000 Zagreb  
Tel. (385) 1 6211321  
Fax (385) 1 6211014

**ITALIA**

Ministero dello Sviluppo Economico  
Direzione Generale per la Politica Commerciale  
DIV. III  
Viale America, 341  
I-00144 Roma  
Fax (39) 06 59 93 26 36  
E-mail: dgpci.div3@mise.gov.it

**ΚΥΠΡΟΣ**

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού  
Υπηρεσία Εμπορίου  
Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής  
Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6  
CY-1421 Λευκωσία  
Φαξ (357) 22 37 54 43, (357) 22 37 51 20  
pevgeniou@mcit.gov.cy

**LATVIJA**

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija  
K. Valdemāra iela 3  
LV-1395 Rīga  
Fakss: +371-67 828 121  
licencesana@mfa.gov.lv

**LIETUVA**

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija  
Investicijų ir eksporto departamentas  
Gedimino pr. 38/2  
LT-01104 Vilnius  
Faks. +370 706 64 762  
vienaslangelis@ukmin.lt

**LUXEMBOURG**

Ministère de l'économie et du commerce extérieur  
Office des licences  
BP 113  
L-2011 Luxembourg  
Fax (352) 46 61 38

**MAGYARORSZÁG**

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal  
Németvölgyi út 37-39.  
HU-1124 Budapest  
Fax +36-1 4585 828  
E-mail: keo@mkeh.gov.hu

**MALTA**

Commerce Department  
Trade Services Directorate  
Lascaris Bastions  
Dahlet Ġnien is-Sultan  
Valletta  
VLT 1933

**NEDERLAND**

Belastingdienst/Douane Groningen  
Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU)  
Postadres: Postbus 3070, 6401 DN Heerlen  
Bezoekadres: Kempkensberg 12, Groningen  
Telefoonnummer: 088 - 1512122

**ÖSTERREICH**

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft  
Abteilung C2/9 - Außenwirtschaftskontrolle  
A- 1011 Wien, Stubenring 1  
POST.C29@bmwfw.gv.at  
Fax 01/71100/8048366

**POLSKA**

Ministerstwo Rozwoju  
Plac Trzech Krzyży 3/5  
00-507 Warszawa  
Polska  
Fax (48-22) 693 40 21/693 40 22

**PORTUGAL**

Ministério das Finanças  
Autoridade Tributária e Aduaneira  
Rua da Alfândega, n.o 5, r/c  
P-1149-006 Lisboa  
Tel. (+ 351)218813843  
Fax (+ 351) 218813986  
dsl@at.gov.pt

**ROMÂNIA**

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenariat  
Direcția Politici Comerciale și Afaceri Europene  
Calea Victoriei nr. 152, sector 1  
București cod 010096  
Tel. +40 21 40 10 552  
Fax +40 21 40 10 594  
E-mail: cristi.diaconeasa@dce.gov.ro  
paul.onucu@dce.gov.ro

**SLOVENIJA**

Ministrstvo za finance  
Finančna uprava Republike Slovenije  
Finančni urad Kranj  
Oddelek za TARIC  
Spodnji Plavž 6c  
SI-4270 Jesenice  
Tel. +386 4 202 75 83  
Fax +386 4 202 49 69  
E-mail: taric.fu@gov.si

**SLOVENSKO**

Ministerstvo hospodárstva  
Mierová 19  
827 15 Bratislava 212  
Slovenská republika  
Fax (421-2) 43 42 39 15

**SUOMI/FINLAND**

Tulli  
PL 512  
FI-00101 Helsinki  
Sähköposti: ennakkotarkkailu@tulli.fi

Tullen  
PB 512  
FI-00101 Helsingfors  
E-mail: ennokkotarkkailu@tulli.fi

**SVERIGE**

Kommerskollegium  
Box 6803  
S-113 86 Stockholm  
Fax (46-8) 30 67 59  
registrator@kommers.se

**UNITED KINGDOM**

Department for International Trade  
Import Licensing Branch  
enquiries.ilb@trade.gsi.gov.uk

---